

Esulerebbero dall'ambito del concorso apparente le **interferenze tra norme (Mantovani)** :

Concorso apparente di norme

1) Nozione. è duplice

a) Il "concorso apparente di norme" ricorre quando un unico fatto concreto sia riconducibile ad una pluralità di norme incriminatrici, una sola delle quali applicabile.

b) Ricorre altresì nei casi in cui si realizzino più fatti concreti cronologicamente separati, ciascuno dei quali sia riconducibile ad una norma incriminatrice, ma una sola di tali norme troverà applicazione, con la conseguente impunità del fatto antecedente (es. antefatto non punibile) o susseguente, rispetto a quello che viene punito (post factum non punibile). sono le ipotesi di reato progressivo e di reato complesso

NB secondo la migliore dottrina non si dovrebbe parlare di concorso, ma di **conflitto apparente** tra norme: le norme non si applicano congiuntamente come nel concorso, ma se ne applica una

- interferenza per omogeneità (hanno in comune solo la condotta es. violenza sessuale e incesto)- concorso formale di reati e anche materiale quando il conflitto non è risolvibile con la specialità reciproca;
- interferenza per eterogeneità (nessun elemento in comune)- applicabili entrambe cumulativamente (concorso reati)
- interferenza per incompatibilità (quando gli elementi sono conflittuali)- è applicabile o l'una o l'altra

Nelle due ultime ipotesi rientrerebbero:

- norme penali miste cumulative
- norme penali miste alternative

2) Figure affini

il concorso apparente si pone come alternativa logica al concorso di reati, che può essere

a) **materiale** (i vari reati sono commessi dal reo con più azioni e/o omissioni). Il concorso materiale può essere omogeneo (più violazioni di una stessa norma) o eterogeneo (più violazioni di norme diverse).

└ sul piano sanzionatorio si applica il principio tot delicta tot poena e unificazione 72 e ss. cp

b) **formale** (i vari reati sono commessi dal reo con una sola azione e/o omissione). Il concorso formale può poi essere distinto in eterogeneo (con una sola azione e/o omissione il reo viola disposizioni di legge diverse) o omogeneo (se viola la stessa disposizione di legge)

└ 81 co 1 cp sul piano sanzionatorio si applica il principio del cumulo giuridico **reato continuato** ricorre quando una persona, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

└ 81 co 2 cp sul piano sanzionatorio si ha il cumulo giuridico

3) Fondamento normativo

art.15 cp risolve il concorso apparente di norme riguardante la stessa materia attraverso il principio di specialità

art. 68 cp il quale per risolvere il concorso tra circostanza applica un criterio di valore

art. 84 cp in cui regolato il reato complesso, che è sottratto alla disciplina del concorso di reati ed è soggetto ai limiti di pena degli artt. 78 e 79 cp

art.9, l. n.689 del 1981, che adotta il criterio di specialità per disciplinare il concorso tra norma penale e violazione amministrativa.

nelle cd clausole di riserva, espresse dalle formule legislative "se il fatto non costituisce altro reato" -"se il fatto non costituisce un più grave reato", "Fuori dal caso indicato nell'art. X" con cui il lgs risolve il conflitto a monte (ma secondo la dottrina il problema del conflitto si ripropone nel caso di cd clausole indeterminate).

4) conseguenze pratiche della soluzione del conflitto

successione di leggi penali nel tempo,

applicazione del ne bis in idem processuale e sostanziale,

determinazione della fattispecie penale e del trattamento sanzionatorio da applicare al caso di specie.

5) presupposti

- pluralità di norme o di leggi applicabili
- identità di fatto (recte materia)

6) le questioni

a) individuazione del criterio o dei criteri per risolvere il conflitto apparente

b) significato di stessa materia

7) casistica giurisprudenziale

in grassetto le questioni più recenti

n) 640 bis e 316 bis cp

a) millantato credito e la truffa

b) 640 bis cp, 316 ter e 483 cp

c) rapporto tra art. 423 e art. 434 II co. c.p.,

d) ricettazione 648 c.p. e immissione in circolazione e illecita detenzione per la vendita di supporti informatici e audiovisivi sprovvisti del marchio SIAE punito dall'art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633

e) **dichiarazione infedele, frode fiscale e l'art. 640 II co. n. 1 c.p.,**

f) **norme penali e illecito amministrativo**

g) rapporti tra i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 416 bis c.p.


h) 334 cp e 213 cds

i) **detenzione e porto d'armi**

l) **estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni**

m) I rapporti fra i reati di **induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile**

individuazione del criterio risolutivo del concorso



Fatto: una donna realizzava plurime condotte criminose contro una ragazza di quindici anni: l'induceva inizialmente a prostituirsi per strada, nonché a continuare nel meretricio, anche attraverso minacce e condotte ingannatorie, fra cui pratiche di malocchio; ne favoriva l'attività, fornendo alla minorenni abbigliamento, trucco, preservativi e procacciandole clienti; sfruttava la prostituzione della giovane, facendosi consegnare ogni sera la metà di quanto guadagnato.

Quesito: quali le relazioni esistenti fra le condotte criminose in questione, tutte ricadenti nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 600 bis c. p.?

Diritto: due orientamenti contrapposti

a) Tesi diverse modalità aggressione di unico delitto per Cass. ottobre 2010 «nel reato di prostituzione minorile, le condotte di induzione, di favoreggiamento o di sfruttamento, giacché contemplate in un unico contesto, non danno luogo a più fattispecie di reato, rappresentando, invece, modalità diverse di commissione di un unico delitto»;

b) Tesi pluralità fattispecie criminose. Per Cass. aprile 2010 le medesime condotte «possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis, 1° comma, c.p., è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento». Questa seconda tesi trovava conferma, dopo la riforma dell'art. 600 bis operata con la l. 172/2012 (di cui si dirà infra), in Cass. 24 febbraio 2015

c) Cass 2020 aderisce al secondo orientamento. il reato di prostituzione minorile sarebbe una "disposizione a più norme cumulative", e non già una "norma a più fattispecie alternative"

Cass muove da evoluzione normativa evidenziando come il reato in questione sia tributario di istanze internazionali

- introdotto su "spinta" della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dall'Italia con l. 176/1991) e della Dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma del 1996
- modifiche con leggi del 2006 e del 2012, in adesione a successivi atti normativi internazionali e sovranazionali che si propongono di contrastare lo sfruttamento sessuale dei minorenni, con l'obiettivo di tutelare efficacemente il bene giuridico del sano sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minorenne (es Convenzione di Lanzarote)

3) dubbi interpretativi qualora le condotte realizzate integrino più di una delle norme incriminatrici descritte nei numeri 1 e 2 del 600 bis

Critiche:

- 1) non si richiama il principio di specialità per risolvere il concorso apparente;
- 2) l'analisi è casistica ed è rimessa all'arbitrio interpretativo di indagini valoristiche su bene e modalità aggressive;
- 2) la diversa enumerazione delle condotte nei due commi del 600 bis cp non appare sufficiente a reputarla indizio del concorso di una pluralità di reati;
- 4) non si considera che si potrebbe essere in presenza di una progressione criminosa, ipotesi alla quale la dottrina applica analogicamente la disciplina del 15 cp
- 5) in realtà esula da concorso apparente essendo un ipotesi di interferenza per incompatibilità

contrasto è ante 2012

Nel testo antecedente le condotte di favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile erano tutte tipizzate al primo comma, senza distinzione numerica; e non vi erano altre incriminazioni relative alle c.d. condotte satellite della prostituzione, che continuavano dunque ad avere rilevanza attraverso la disciplina generale prevista dalla l. Merlin

altre ragioni per la pluralità di reate: i) il medesimo bene giuridico protetto; ii) la struttura stessa della norma, che include nello stesso comma le condotte e prevede per queste le stesse pene; iii) la natura soltanto eventualmente abituale del delitto di prostituzione minorile.

il testo oggi vigente dell'art. 600 bis c.p. contempla al proprio interno plurime (e talora veri e propri "gruppi" di) norme incriminatrici: a) Il comma 1, n. 1, il reclutamento e l'induzione alla prostituzione di un minore di anni diciotto; b) il comma 1, n.2, il favoreggiamento, lo sfruttamento, la gestione, organizzazione o controllo della prostituzione di un minore di anni diciotto, ovvero il trarne altrimenti profitto; c) il comma 2, direttamente la condotta del cliente, e cioè di colui che «compie atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi». Chiaramente diverso è il disvalore penale e il correlato trattamento sanzionatorio fra le ipotesi più gravi tipizzate dal comma 1 e quelle meno gravi contemplate dal comma 2.

concorso apparente 15 cp 2 orientamenti

- **tesi che nega concorso di reati.** Il primo ega radicalmente che le norme a più fattispecie possano mai dare luogo a un concorso di reati, specie quando sia stabilita la stessa pena per le diverse condotte criminose. I vari fatti descritti dal legislatore penale rappresentano o «gradi di offesa ad uno stesso bene giuridico», oppure «modalità diverse di offesa a quel bene»: la loro violazione darà vita sempre e comunque a un unico reato; mentre, il disvalore complessivo sarà graduabile in sede di commisurazione della pena.

Tesi unitarietà o pluralità a seconda del bene offeso a cui aderisce Cass. Il secondo, accolto dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza, distingue invece unità o pluralità di reati, o comunque concorso effettivo o soltanto apparente di norme, a seconda delle concrete caratteristiche delle tipologia criminose tipizzate, in base al criterio dell'unità del fatto e del bene giuridico leso: vi sarà unico reato (o comunque un concorso meramente apparente di norme, con applicazione della fattispecie speciale se la condotta unitariamente esprime il disvalore del fatto altrimenti concorso materiale. in sostanza ciò che conta è l'aggressione di più beni giuridici e la presenza di più modalità aggressive del bene giuridico, nonché la valutazione del contesto unitario o meno

Fatto: agli imputati era contestato di avere minacciato le persone offese al fine di ottenere l' immediato adempimento di una obbligazione senza attendere l'esito della causa civile pendente relativa a quel rapporto.

Quesito: la sezione pone 3 domande:

- a) estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenziano solo per l'elemento psicologico o anche per quello materiale?
- b) nel caso in cui l'elemento differenziatore è quello psicologico, cosa bisogna accertare per verificare se uno sia "sussumibile" (assorbito) nell' altro?
- c) il reato di esercizio arbitrario è un reato proprio esclusivo o comune? quali conseguenze ex art. 110 cp?

Diritto: constata l'esistenza di due orientamenti contrapposti

a) Tesi secondo cui la differenza è nella gravità dell' offesa. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra la fattispecie di estorsione e quello di "ragion fattasi" è da rinvenire nel livello di gravità della violenza o della minaccia che, se particolarmente elevato, giustifica l'inquadramento della fattispecie nel novero della estorsione (Cass. pen., Sez. II, 11 luglio 2017, n. 33712; Cass. pen., Sez. V, 20 luglio 2010, n. 28539).

nel 392 cp la condotta violenta o minacciosa non è fine a sé stesa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, mentre l'aggressione è meramente accidentale- Discende che non può essere sproporzionata rispetto al fine;

laddove ci sia sproporzione e la condotta miri a un profitto ingiusto c'è estorsione

in altri termini ciò che rileva è l'idoneità costrittiva dell'azione violenta contro la persona, non rilevando il fatto che l'aggressione sia funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile di fronte all'autorità giudiziaria (Cass. pen., Sez. II, 31 luglio 2018, n. 36928).

b) tesi secondo cui l'elemento discrezionale è quello psicologico. Secondo questa tesi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l'estorsione si distinguerebbero non per la materialità del delitto, che potrebbe essere anche identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva solo quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (Cass. pen., Sez. II, 19 dicembre 2013, n. 51433)

unica differenza è l'elemento intenzionale: nella estorsione l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invece, l'agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile

Dubitava poi della giurisprudenza che qualificava il 392 cp come reato proprio esclusivo o di mano propria con la conseguenza che il concorso era da escludere allorquando la condotta non fosse stata compiuta direttamente dal titolare dell'avente diritto (andavano quindi escluse le cd ipotesi di mandato

Rispondono a ordinanza di Cass. Recchione del 2019 su
392 cp e 629 cp

1) ribalta ordine logico delle questioni poste dall'ordinanza:

- a) parte dall'ultima quella relativa alla soggettività del delitto di cui all'art. 392 cp
- b) poi affronta la questione dei rapporti tra 392 cp e 629 cp
- c) opta per la tesi che individua l'elemento discrezionale nell'elemento psicologico
- d) esamina la questione del concorso di persone nell'art. 392 cp e nel 629 cp con aggravante del metodo mafioso

2) soggettività del delitto di cui all'art. 392 cp

- a. reato proprio deve essere espressione del principio di eguaglianza. Pertanto reato proprio è:
 - i. quello in cui acquisisce la c.d. legittimazione al reato il soggetto la cui qualifica conferisca al medesimo la possibilità di porre in essere la condotta offensiva incriminata;
 - ii. ovvero quello che renda opportuna l'incriminazione di fatti altrimenti non ritenuti meritevoli di pena;
 - iii. ovvero quello che limiti la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio di favore.

b. su 392 e 393 cp c'è contrasto

- i) Tesi tradizionale del reato comune. orientamento tradizionale qualificava i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati comuni, valorizzando il termine "chiunque" con il quale gli artt. 392 e 393 c.p. indicano il soggetto attivo dei predetti reati,
- ii) tesi recente del reato proprio esclusivo. l'orientamento più recente ritiene, al contrario, che i reati in oggetto abbiano natura di reato proprio, e più precisamente di reato proprio di mano propria, potendo essere commessi unicamente dal titolare del preteso diritto, dal soggetto che eserciti legittimamente in sua vece il predetto diritto e dal negotiorum gestor. Argomenti pro:
 - elemento letterale: "chiunque ...si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo"
 - la particolare oggettività giuridica dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posti a tutela del c.d. monopolio giurisdizionale nella risoluzione delle controversie, in riferimento al quale, se può tollerarsi (con l'applicazione di un regime di favore) che chi ne ha diritto si faccia ragione "da sé medesimo", non può mai essere tollerata l'intromissione del terzo estraneo che si sostituisca allo Stato, esercitandone le inalienabili prerogative nell'amministrazione della giustizia

iii) Le Sezioni Unite ritengono che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni abbiano natura giuridica di reati propri in quanto in essi acquisisce la legittimazione al reato il soggetto che vanta la titolarità di un preteso diritto,

- a) il convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della pena. (rientra cioè nella ipotesi iii di reato proprio)
- b) chiunque è elemento letterale neutro, che viene usato anche per reati pacificamente propri (es falsa testimonianza)
- c) non è reato proprio esclusivo, poiché "sé medesimo" è elemento pleonastico che ribadisce la surrogazione del privato allo Stato e non delinea le modalità di commissione (è dunque reato a forma libera e non vincolata);

3) rapporti tra 392 cp e 629 cp

Le Sezioni Unite ritengono che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elemento psicologico.

- 1) ragionevole convinzione di far valere un diritto o una pretesa azionabile in giudizio, che deve avere quindi una base legale (es è estorsione se l'agente chiede interessi usurari con violenza o minaccia). per 392 e 393 cp si deve trattare dunque di una facoltà in astratto legittima
- 2) evidenziano però che materialità dei due reati non è sovrapponibile (soltanto ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica di estorsione è normativamente richiesto il verificarsi di un effetto di coazione della vittima, conseguente alla violenza o minaccia)

4) accertamento dolo

L'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. Quindi accertamento indiretto

5) Concorso di persone nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione

- dall'accoglimento della tesi dell'elemento psicologico discende che il concorso ad adiuvandum dei terzi va così distinto
 - ove perseguono un interesse proprio è concorso con il creditore nel 629 cp
 - ove perseguono interesse del creditore è 392 cp